REGOLAMENTO (CEE) N. 2367/90 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 1990

relativo alle notificazioni, ai termini e alle audizioni di cui al regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese [1], in particolare l'articolo 23,

visto il regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, primo regolamento di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato [2], modificato da ultimo dall'Atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 24,

visto il regolamento (CEE) n. 1017/68 del Consiglio, del 19 luglio 1968, relativo all'applicazione di regole di concorrenza ai settori dei trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili [3], modificato da ultimo dall'Atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 29,

visto il regolamento (CEE) n. 4056/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, che determina le modalità di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato ai trasporti marittimi [4], in particolare l'articolo 26,

visto il regolamento (CEE) n. 3975/87 del Consiglio, del 14 dicembre 1987, relativo alle modalità di applicazione delle regole di concorrenza alle imprese di trasporti aerei [5], in particolare l'articolo 19,

previa consultazione del comitato consultivo in materia di concentrazioni, nonché dei comitati consultivi in materia di intese e posizioni dominanti nel settore dei trasporti, dei trasporti marittimi e dei trasporti aerei,

1. considerando che l'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 4064/89 autorizza la Commissione ad emanare disposizioni di attuazione riguardanti la forma, il contenuto e le altre modalità delle notificazioni presentate a norma dell'articolo 4, i termini fissati a norma dell'articolo 10, nonché le audizioni tenute a norma dell'articolo 18;

2. considerando che il regolamento (CEE) n. 4064/89 si fonda sul principio che le operazioni di concentrazione devono essere notificate prima della loro realizzazione; che, da un lato, la notifica ha rilevanti conseguenze giuridiche favorevoli per le parti mentre, dall'altro, il mancato rispetto dell'obbligo di notificazione costituisce un atto passibile di ammenda e può comportare per gli interessati altre conseguenze giuridiche pregiudizievoli sul piano del diritto civile; che per ragioni di certezza del diritto è quindi opportuno definire con precisione l'oggetto e il contenuto delle informazioni da fornire all'atto della notificazione;

3. considerando che spetta agli interessati informare la Commissione in modo completo e veritiero dei fatti e delle circostanze rilevanti per la decisione sulla concentrazione notificata;

4. considerando che, per semplificare e per accelerare l'esame delle notificazioni è opportuno prescrivere l'utilizzazione di un formulario;

5. considerando che dalla notificazione decorrono i termini legali di inizio della procedura e di adozione delle decisioni e che è quindi necessario stabilire le condizioni e la data della sua efficacia;

6. considerando che, a fini di certezza del diritto, occorre stabilire le modalità di computo dei termini fissati nel regolamento (CEE) n. 4064/89; che occorre in particolare definire la decorrenza e la scadenza dei termini stessi, nonché le circostanze che ne provocano la sospensione; che le disposizioni in materia devono essere per quanto possibile basate sui principi del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini [6]; che tuttavia, a causa dell'eccezionale brevità dei termini di cui trattasi, sono necessari taluni adattamenti;

7. considerando che le disposizioni riguardanti la procedura della Commissione devono essere formulate in modo da garantire pienamente il diritto degli interessati di essere sentiti e il diritto alla difesa;

8. considerando che la Commissione, a richiesta degli interessati, darà loro la possibilità, prima della notificazione, di discutere a titolo informale e con la massima riservatezza la concentrazione che intendono realizzare; che inoltre, dopo la notificazione, essa manterrà stretti contatti con gli interessati, ove necessario, per analizzare congiuntamente e, se possibile, risolvere di comune accordo i problemi di fatto e di diritto rilevati in occasione del primo esame del caso;

[1] GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 1.
[2] GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.
[3] GU n. L 175 del 23. 7. 1968, pag. 1.
[4] GU n. L 378 del 31. 12. 1986, pag. 4.
[5] GU n. L 374 del 31. 12. 1987, pag. 1.
[6] GU n. L 124 dell'8. 6. 1971, pag. 1.

9. considerando che, in ossequio al principio del diritto degli interessati ad essere sentiti, questi ultimi devono avere la possibilità di manifestare il proprio punto di vista su tutte le obiezioni di cui la Commissione propone di tener conto nelle sue decisioni;

10. considerando che occorre concedere anche ai terzi che vi abbiano un sufficiente interesse la possibilità di manifestare il loro punto di vista, qualora ne presentino domanda scritta;

11. considerando che tutti coloro che hanno diritto ad essere sentiti devono, nel proprio interesse e nell'interesse di una buona amministrazione, presentare le proprie osservazioni per iscritto, fatto salvo il loro diritto di chiedere eventualmente di integrare la procedura scritta con un'audizione orale; che nei casi urgenti la Commissione deve tuttavia poter procedere immediatamente all'audizione orale degli interessati o dei terzi; che in tale caso le persone da sentire debbono avere il diritto di confermare le loro dichiarazioni orali per iscritto;

12. considerando che occorre precisare i diritti di coloro che saranno sentiti e le condizioni in base alle quali possono prendere conoscenza del fascicolo della Commissione e farsi rappresentare ed assistere;

13. considerando che occorre inoltre stabilire le modalità per la fissazione e il computo dei termini per la presentazione di osservazioni fissati dalla Commissione;

14. considerando che il comitato consultivo in materia di concentrazioni di imprese esprime il proprio parere sulla base di un progetto provvisorio di decisione; che quindi deve essere sempre consultato a conclusione dell'istruzione del caso; che, tuttavia, questa consultazione non osta ad ulteriori accertamenti, ove necessario, da parte della Commissione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

SEZIONE I

NOTIFICAZIONI

Articolo 1

Soggetti autorizzati a presentare le notificazioni

1. Le notificazioni sono presentate dai soggetti o imprese di cui all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4064/89.

2. Quando la notificazione è firmata dai rappresentanti dei soggetti o delle imprese, essi devono provare per iscritto di disporre dei poteri di rappresentanza.

3. Le notificazioni congiunte devono essere presentate da un mandatario comune autorizzato a trasmettere o ricevere documenti per conto di tutte le parti che procedono alla notificazione.

Articolo 2

Presentazione delle notificazioni

1. Le notificazioni devono essere presentate nella forma prescritta dal formulario CO secondo il modello che figura nell'allegato I. In caso di notificazione congiunta va utilizzato un unico formulario.

2. Le notificazioni devono essere presentate alla Commissione in venti esemplari e la documentazione allegata in quindici esemplari, all'indirizzo indicato nel formulario CO.

3. I documenti allegati alla notificazione sono originali o copie dell'originale. In quest'ultimo caso le parti che presentano la notifica sono tenute a certificare che tali documenti sono completi e conformi agli originali.

4. Le notificazioni devono essere redatte in una delle lingue ufficiali della Comunità. Tale lingua costituirà per le parti che procedono alla notificazione la lingua procedurale. I documenti devono essere presentati nella lingua originale. Se la lingua originale non è una delle lingue ufficiali delle Comunità, deve allegarsi la traduzione nella lingua procedurale.

Articolo 3

Contenuto delle notificazioni

1. Le notificazioni devono contenere le informazioni richieste nel formulario CO. Le informazioni devono essere corrette e complete.

2, Qualsiasi modifica essenziale dei fatti dichiarati nella notificazione che è nota o dovrebbe essere nota alle parti deve essere comunicata alla Commissione spontaneamente e immediatamente.

3. La comunicazione di dati inesatti o fuorvianti è equiparata a una informazione incompleta.

Articolo 4

Efficacia delle notificazioni

1. Fatto salvo il paragrafo 2, le notificazioni sono efficaci dal momento in cui sono ricevute dalla Commissione.

2. Fatto salvo il paragrafo 3, se le informazioni contenute nella notificazione sono incomplete sotto il profilo sostanziale, la Commissione lo comunica immediatamente per iscritto alle parti che hanno effettuato la notificazione o al rappresentante comune, impartendo loro un termine adeguato per il completamento di dette informazioni; in tal caso la notificazione ha efficacia dal momento in cui la Commissione riceve i dati completi.

3. La Commissione può dispensare dall'obbligo di fornire una specifica informazione richiesta dal formulario CO qualora la ritenga non necessaria per l'esame del caso.

4. La Commissione conferma immediatamente per iscritto alle parti o al rappresentante comune l'avvenuto ricevimento della notificazione nonché della risposta alla comunicazione scritta della Commissione di cui al paragrafo 2.

Articolo 5

Conversione delle notificazioni

1. Se la Commissione constata che l'operazione notificata non costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 4064/89, essa lo comunica per iscritto alle parti interessate o al rappresentante comune. In questo caso la Commissione, su richiesta delle parti che effettuano la notifica, secondo le circostanze e fatto salvo il successivo paragrafo 2, può considerare la notificazione come domanda ai sensi dell'articolo 2 o notificazione ai sensi dell'articolo 4 del regolamento n. 17, come domanda ai sensi dell'articolo 12 o come notificazione ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1017/68, come domanda ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 4056/86 o come domanda ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 o dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3975/87.

2. Nei casi di cui al paragrafo 1, seconda frase, la Commissione può chiedere che le informazioni fornite nella notificazione vengano completate entro un termine adeguato, da essa fissato, se ciò risulta necessario per la valutazione dell'operazione alla luce dei regolamenti sopra citati. La domanda o la notificazione vengono considerate come conformi fin dalla data della prima notifica alle disposizioni di detti regolamenti, sempreché le informazioni complementari pervengano alla Commissione entro il termine prescritto.

SEZIONE II

TERMINI PER L'AVVIO DELLA PROCEDURA E PER LE DECISIONI

Articolo 6

Inizio della decorrenza del termine

1. I termini di cui all'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 4064/89 cominciano a decorrere dall'inizio del giorno successivo alla data della notificazione di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2 del presente regolamento.

2. Il termine di cui all'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4064/89 comincia a decorrere dall'inizio del giorno successivo all'avvio della procedura.

3. Se il primo giorno del termine non è un giorno lavorativo ai sensi dell'articolo 19, il termine comincia a decorrere dall'inizio del giorno lavorativo successivo.

Articolo 7

Scadenza del termine

1. Il termine di cui all'articolo 10, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 4064/89 scade allo spirare del giorno del mese successivo al mese in cui il termine inizia a decorrere, che porta lo stesso numero del giorno in cui il termine inizia a decorrere. Se nel mese della scadenza manca tale giorno, il termine scade allo spirare dell'ultimo giorno del mese.

2. Il termine di cui all'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 4064/89 scade allo spirare del giorno della sesta settimana successiva alla settimana in cui il termine inizia a decorrere, che porta la stessa denominazione del giorno di inizio della decorrenza del termine.

3. Il termine di cui all'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4064/89 scade allo spirare del giorno del quarto mese successivo al mese in cui il termine inizia a decorrere, che porta lo stesso numero del giorno in cui il termine inizia a decorrere. Se nel mese della scadenza manca tale giorno, il termine scade allo spirare dell'ultimo giorno del mese.

4. Se l'ultimo giorno del termine non è un giorno lavorativo ai sensi dell'articolo 19, il termine scade allo spirare del giorno lavorativo successivo.

5. I precedenti paragrafi da 2 a 4 valgono subordinatamente alle disposizioni dell'articolo 8.

Articolo 8

Aggiunta di giorni festivi

Se nei termini di cui all'articolo 10, paragrafo 1 e paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4064/89 sono compresi giorni festivi legali o altri giorni festivi della Commissione quali menzionati all'articolo 19, i termini vanno prorogati di un numero equivalente di giorni.

Articolo 9

Sospensione del termine

1. Il termine di cui all'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4064/89 è sospeso quando la Commissione deve prendere una decisione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5 o dell'articolo 13, paragrafo 3 di detto regolamento, in quanto

a) le informazioni richieste dalla Commissione in forza dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4064/89 ad un'impresa partecipante alla concentrazione non sono fornite, o sono fornite in modo incompleto entro il termine fissato dalla Commissione stessa ;

b) un'impresa che partecipa alla concentrazione rifiuta di sottoporsi ad un accertamento ritenuto necessario dalla Commissione ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 4064/89 oppure rifiuta nel corso dell'accertamento stesso di prestare la sua collaborazione in conformità di tale disposizione ;

c) le parti che hanno effettuato la notificazione hanno omesso di comunicare alla Commissione cambiamenti essenziali dei fatti dichiarati nella notificazione.

2. Il decorso del termine di cui all'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4064/89 è sospeso:

a) nei casi di cui al paragrafo 1, lettera a), durante il periodo intercorrente fra la scadenza del termine stabilito nella richiesta di informazioni e il ricevimento, in forma completa ed esatta, delle informazioni chieste mediante decisione;

b) nei casi di cui al paragrafo 1, lettera b), durante il periodo intercorrente fra il fallito tentativo di procedere ad un accertamento e la conclusione degli accertamenti ordinati mediante decisione;

c) nei casi di cui al paragrafo 1, lettera c), durante il periodo intercorrente tra il verificarsi del cambiamento dei fatti di cui trattasi e il ricevimento, in forma completa ed esatta, delle informazioni richieste mediante decisione o la fine degli accertamenti ordinati con decisione.

3. Il decorso del termine è sospeso dal giorno successivo a quello in cui si è verificato il fatto che causa la sospensione e termina allo spirare del giorno in cui è venuta meno la causa della sospensione. Se non si tratta di un giorno lavorativo ai sensi dell'articolo 19, la sospensione del termine finisce allo spirare del giorno lavorativo successivo.

Articolo 10

Rispetto del termine

I termini di cui all'articolo 10, paragrafo 1 e paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4064/89 sono rispettati se la Commissione ha preso la decisione di cui trattasi prima della scadenza del termine. In tal caso il testo integrale della decisione deve essere comunicato senza indugio alle imprese interessate.

SEZIONE III

AUDIZIONE DEGLI INTERESSATI E DEI TERZI

Articolo 11

Decisioni di sospensione dell'operazione di concentrazione

1. Se la Commissione intende adottare una decisione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4064/89 o una decisione sfavorevole agli interessati ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4 di detto regolamento, essa comunica per iscritto agli interessati, a norma dell'articolo 18, paragrafo 1 del medesimo regolamento, le sue obiezioni e impartisce loro un termine entro il quale manifestare il loro punto di vista.

2. Se la Commissione ha adottato in via provvisoria una delle decisioni di cui al paragrafo 1, a norma dell'articolo 18, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4064/89, senza aver dato agli interessati l'occasione di far conoscere preliminarmente il loro punto di vista, essa comunica loro senza indugio e comunque prima della scadenza del termine della sospensione in corso il testo della decisione provvisoria e impartisce loro un termine entro il quale manifestare il loro punto di vista.

Dopo che gli interessati hanno formulato le loro osservazioni la Commissione adotta una decisione definitiva, con la quale revoca, modifica o conferma la decisione provvisoria. Se gli interessati non hanno manifestato il loro punto di vista entro il termine loro impartito, alla scadenza del medesimo la decisione provvisoria della Commissione diventa definitiva.

3. Gli interessati manifestano il proprio punto di vista entro il termine loro impartito per iscritto o oralmente. Essi possono confermare per iscritto le loro dichiarazioni orali.

Articolo 12

Decisioni di merito

1. Quando la Commissione intende prendere una decisione in conformità dell'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, dell'articolo 8, paragrafi 3, 4 e 5, dell'articolo 14 o dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 4064/89, prima di sentire il comitato consultivo in materia di concentrazioni procede all'audizione degli interessati a norma dell'articolo 18 dello stesso regolamento.

2. La Commissione comunica agli interessati le sue obiezioni per iscritto. La comunicazione è indirizzata alla parte che ha proceduto alla notificazione o al rappresentante comune. Nel comunicare le sue obiezioni la Commissione impartisce agli interessati un termine per manifestare il loro punto di vista.

3. Dopo la comunicazione delle obiezioni, la Commissione a richiesta degli interessati dà loro la possibilità di prendere conoscenza del fascicolo ai fini di preparare la propria difesa. Sono esclusi dalla consultazione del fascicolo i documenti che contengono segreti relativi agli affari di altre parti interessate o di terzi, che contengono altre informazioni riservate, comprese delicate informazioni commerciali la cui divulgazione avrebbe rilevanti effetti nocivi per il soggetto che le ha fornite, o documenti interni delle autorità.

4. Gli interessati formulano per iscritto, entro il termine impartito, le loro osservazioni sulle obiezioni della Commissione. Essi vi possono esporre tutti gli argomenti rilevanti per il caso. Essi possono altresì allegare tutti i documenti utili per fornire la prova dei fatti esposti, nonché domandare alla Commissione di sentire persone in grado di confermare i fatti esposti.

Articolo 13

Audizioni

1. La Commissione dà la possibilità di sviluppare oralmente le proprie osservazioni a coloro che l'abbiano chiesto per iscritto e che dimostrino di avervi sufficiente interesse ovvero quando intende infliggere loro un'ammenda o una penalità di mora. Essa può dare agli interessati l'occasione di manifestare oralmente il loro punto di vista anche in altri casi.

2. La Commissione convoca le persone che devono essere sentite per la data da essa fissata.

3. La Commissione trasmette immediatamente una copia della convocazione alle autorità competenti degli Stati membri, che possono incaricare un funzionario di partecipare all'audizione.

Articolo 14

Svolgimento delle audizioni

1. Procedono all'audizione le persone che ne hanno ricevuto all'uopo mandato dalla Commissione.

2. Chi è convocato compare personalmente oppure nella persona del proprio rappresentante legale o statutario. Le imprese e associazioni di imprese possono essere rappresentate anche da un procuratore scelto fra il loro personale in servizio permanente.

3. Le persone sentite dalla Commissione possono essere assistite da avvocati o professori che, a norma dell'articolo 17 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia delle Comunità europee, sono ammessi al patrocinio davanti alla Corte, o da qualsiasi altra persona qualificata.

4. L'audizione non è pubblica. Le persone sono sentite separatamente o in presenza di altre persone convocate. In quest'ultimo caso si deve tener conto del legittimo interesse delle imprese a che non vengano divulgati i segreti relativi ai loro affari.

5. Le dichiarazioni rilasciate da ciascuna delle persone sentite sono registrate.

Articolo 15

Audizione di terzi

1. Se ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 4, seconda frase del regolamento (CEE) n. 4064/89, chiedono per iscritto di essere sentite altre persone fisiche o giuridiche che dimostrino un sufficiente interesse, in particolare membri di organi di amministrazione o di direzione delle imprese interessate o rappresentanti riconosciuti dei lavoratori delle medesime, la Commissione li informa per iscritto della natura e dell'oggetto della procedura e impartisce loro un termine per manifestare il proprio punto di vista.

2. I terzi di cui al paragrafo 1 manifestano il proprio punto di vista entro il termine impartito, per iscritto o oralmente. Essi possono confermare le loro dichiarazioni orali per iscritto.

3. La Commissione può dare altresì la possibilità a chiunque di manifestare oralmente il proprio punto di vista.

SEZIONE IV

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 16

Trasmissione di documenti

1. La trasmissione di documenti e convocazioni da parte della Commissione ai destinatari può essere effettuata in uno dei seguenti modi:

a) consegna a mano contro ricevuta,

b) lettera raccomandata con avviso di ricevimento,

c) telefax con domanda di conferma scritta del suo ricevimento,

d) telex.

2. Fatto salvo l'articolo 18, paragrafo 1, le disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo si applicano anche alla trasmissione di documenti da parte degli interessati o di terzi alla Commissione.

3. In caso di trasmissione per telex o per telefax i documenti si considerano pervenuti al destinatario il giorno stesso in cui sono stati inviati.

Articolo 17

Fissazione di termini

1. Nel fissare i termini di cui all'articolo 4, paragrafo 2, articolo 5, paragrafo 2, articolo 11, paragrafi 1 e 2, articolo 12, paragrafo 2 e articolo 15, paragrafo 1, la Commissione tiene conto del tempo necessario per presentare le dichiarazioni e dell'urgenza del caso. Inoltre tiene conto dei giorni festivi legali nel paese dove è ricevuta la comunicazione della Commissione.

2. Non si computa nei termini il giorno in cui la comunicazione della Commissione è stata ricevuta dal destinatario.

Articolo 18

Ricevimento di documenti da parte della Commissione

1. Fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 1, le notificazioni devono pervenire alla Commissione all'indirizzo indicato nel formulario CO o devono essere state spedite per lettera raccomandata prima della scadenza del termine di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 4064/89. Le informazioni supplementari richieste per completare le notificazioni ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 o che le integrano ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2 devono pervenire alla Commissione all'indirizzo sopra indicato o devono essere state spedite per lettera raccomandata prima della scadenza del termine stabilito nel singolo caso. Le osservazioni scritte relative a comunicazioni della Commissione ai sensi dell'articolo 11, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 12, paragrafo 2 e dell'articolo 15, paragrafo 1 devono pervenire alla Commissione all'indirizzo sopra indicato prima della scadenza del termine fissato nel singolo caso.

2. Se il giorno di scadenza del termine di cui al paragrafo 1 è il giorno entro il quale devono pervenire i documenti e non è un giorno lavorativo ai sensi dell'articolo 19, il termine scade allo spirare del successivo giorno lavorativo definito come tale.

3. Se il giorno di scadenza del termine di cui al paragrafo 1 è il giorno entro il quale devono essere spediti i documenti e esso non è un sabato, una domenica o un giorno festivo legale nel paese di spedizione, il termine scade allo spirare del successivo giorno lavorativo in detto paese.

Articolo 19

Definizione di giorni lavorativi della Commissione

Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, dell'articolo 7, paragrafo 4, dell'articolo 9, paragrafo 3 e dell'articolo 18, paragrafo 2 per giorno lavorativo si intende qualsiasi giorno diverso da sabato, domenica, giorno festivo legale elencato nell'allegato II o altro giorno festivo stabilito dalla Commissione prima dell'inizio dell'anno e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Articolo 20

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 21 settembre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1990.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Vicepresidente

ALLEGATO I

FORMULARIO CO RELATIVO ALLA NOTIFICA DI UN'OPERAZIONE DI CONCENTRAZIONE A NORMA DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 4064/89 DEL CONSIGLIO, DEL 21 DICEMBRE 1989

A. Introduzione

Il presente formulario specifica le informazioni che è tenuta a comunicare l'impresa o le imprese per notificare alla Commissione un'operazione di concentrazione di dimensione comunitaria. L'« operazione di concentrazione » è definita all'articolo 3 e la « dimensione comunitaria » all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 4064/89.

Si richiama l'attenzione in particolare sul regolamento (CEE) n. 4064/89 e sul regolamento (CEE) n. 2367/90 della Commissione. Si noti fra l'altro che :

a) si richiede una risposta a tutte le domande contenute nel presente formulario. Chi tuttavia, in buona fede, non fosse in grado di rispondere ad una domanda o fosse in condizione di rispondervi solo parzialmente date le informazioni disponibili dovrà dichiararlo e spiegarne il motivo. Se una particolare informazione richiesta nel formulario è ritenuta dalle parti non indispensabile per l'esame della Commissione, è data facoltà di chiedere alla Commissione dispensa dall'obbligo di fornire detta informazione in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2367/90 ;

b) se taluni capitoli presentano omissioni e non si adducono motivi validi che giustificano l'impossibilità di rispondere a certe domande (ad esempio, per indisponibilità di informazioni su una società oggetto di un'offerta contestata), la notifica risulterà incompleta e avrà effetto solo a partire dalla data in cui saranno pervenute tutte le informazioni. La notifica sarà considerata incompleta in caso di informazioni inesatte o alterate ;

c) è passibile di ammenda chi fornisca, intenzionalmente o per negligenza, informazioni inesatte o alterate.

B. Soggetti tenuti alla notifica

In caso di fusione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 4064/89 o di un'acquisizione di controllo comune in un'operazione di concentrazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 4064/89, la notifica deve essere effettuata congiuntamente dai soggetti partecipanti alla fusione o da quelli che acquisiscono il controllo in comune, come di pertinenza.

In caso di acquisizione di una partecipazione di controllo in un'impresa da parte di un'altra, la notifica incombe a chi effettua l'acquisizione.

In caso di offerta pubblica d'acquisto di un'impresa, la notifica incombe a chi presenta l'offerta.

Ciascuna parte che compila la notifica è responsabile dell'esattezza delle informazioni ivi contenute.

Ai fini del presente formulario, « i soggetti partecipanti ad un'operazione di concentrazione » (« le parti ») comprendono l'impresa in cui viene acquisita una partecipazione di controllo o che è oggetto di un'offerta pubblica d'acquisto.

C. Documentazione richiesta

La notifica debitamente compilata dovrà essere corredata dai seguenti documenti :

a) copia della stesura definitiva o più aggiornata di tutti i documenti attinenti all'operazione di concentrazione, che essa avvenga per mezzo di accordi tra le parti interessate, di acquisizione di una partecipazione di controllo, o di offerta pubblica di acquisto ;

b) in un'offerta pubblica di acquisto, copia del prospetto di offerta. Qualora questo non fosse disponibile all'atto della notifica, dovrà essere presentato non appena possibile e comunque non oltre la data alla quale sarà spedito agli azionisti ;

c) copia delle ultime relazioni annuali e bilanci di tutte le parti che intervengono nell'operazione di concentrazione ;

d) copia di relazioni o analisi redatte ai fini dell'operazione di concentrazione e dalle quali sono state tratte informazioni onde comunicare i dati richiesti ai capitoli 5 e 6 ;

e) elenco e breve descrizione del contenuto di tutte le analisi, relazioni, studi e indagini redatte dalle parti che procedono alla notifica o per loro conto, allo scopo di valutare o analizzare l'operazione di concentrazione proposta per quanto riguarda le condizioni di concorrenza, i concorrenti (effettivi e potenziali) e le condizioni di mercato. Tutte le voci dell'elenco dovranno recare il nome dell'autore e la sua qualifica.

D. Modalità di notifica

La notifica deve essere effettuata in una delle lingue ufficiali della Comunità europea che sarà la lingua della procedura per tutte le parti che procedono alla notifica.

Le informazioni richieste nel formulario vanno presentate negli appositi capitoli e seguendo la numerazione predisposta nel formulario.

La documentazione deve essere presentata nella lingua originale; nei casi in cui questa non è una lingua ufficiale della Comunità, è richiesta la traduzione nella lingua della procedura [articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2367/90 della Commissione].

La documentazione allegata può essere presentata in originale o in copia dell'originale. In quest'ultimo caso la parte che effettua la notifica è tenuta a confermarne l'autenticità e la completezza.

I dati di carattere finanziario richiesti al successivo capitolo 2.4 dovranno essere espressi in ecu, ai tassi di conversione medi in vigore relativamente agli anni o al periodo in questione.

La notifica, che va presentata in venti copie e la relativa documentazione in quindici copie, va inviata alla :

Commissione delle Comunità europee
Direzione generale della concorrenza (DG IV)
Task Force Fusioni (Cort. 150)
Rue de la Loi 200
B-1049 BRUXELLES

oppure consegnata a mano nel normale orario d'ufficio al seguente indirizzo :

Commissione delle Comunità europee
Direzione generale della concorrenza (DG IV)
Task Force Fusioni
Avenue de Cortemberg 150
B-1040 BRUXELLES

E. Segreto

L'articolo 214 del trattato e l'articolo 17, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4064/89 fanno obbligo alla Commissione e agli Stati membri, ai loro funzionari ed altri agenti di non divulgare le informazioni raccolte a norma del regolamento e che, per la loro natura, sono protette dal segreto professionale. Lo stesso principio deve valere anche a tutela della riservatezza fra le parti che effettuano la notifica.

Chi temesse di veder danneggiati i propri interessi dalla pubblicazione, o comunque dalla divulgazione ad altre parti di una qualsiasi delle informazioni che è tenuto a fornire, è pregato di presentare tale informazione in forma separata e di apporre chiaramente su ciascuna pagina la scritta « segreto professionale ». Egli dovrà inoltre specificare perché a suo parere tale informazione non dovrebbe essere divulgata o pubblicata.

Nel caso di fusioni o acquisizioni comuni, o nei casi in cui la notifica è compilata da più di una delle parti, è consentito presentare separatamente in allegato, previa menzione nella notifica, le parti coperte dal segreto professionale. In tali casi, la notifica sarà considerata completa all'atto della ricezione di tutti gli allegati.

F. Riferimenti

Tutti i riferimenti contenuti nel presente formulario rinviano ai rispettivi articoli e paragrafi del regolamento (CEE) n. 4064/89.

CAPITOLO 1

1.1. *Informazioni relative alla parte (o parti) che effettua (effettuano) la notifica:*

Fornire i dati seguenti:

1.1.1. Ragione o denominazione sociale e indirizzo dell'impresa.

1.1.2. Attività dell'impresa.

1.1.3. Nome, indirizzo, telefono, fax e/o telex della persona cui rivolgersi e sue funzioni.

1.2. *Informazioni relative alle altre parti che intervengono nell'operazione di concentrazione* [1] [2]

Per ciascuna parte che interviene nell'operazione di concentrazione (ad eccezione della parte che effettua la notifica) fornire i dati seguenti:

1.2.1. Ragione o denominazione sociale e indirizzo dell'impresa.

1.2.2. Attività dell'impresa.

1.2.3. Nome, indirizzo, telefono, fax e/o telex della persona cui rivolgersi e sue funzioni.

1.3. *Indirizzo di contatto*

Fornire un recapito a Bruxelles, se disponibile, al quale si possano indirizzare tutte le comunicazioni e consegnare i documenti ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2367/90.

1.4. *Rappresentanti*

A norma dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2367/90 nei casi in cui le notifiche sono firmate dai rappresentanti di imprese, essi sono tenuti a fornire la prova scritta dei loro poteri. Copia rappresentanti mandato scritto deve essere allegata alla notifica comunicando nel contempo i dati riguardanti i rappresentanti della parte o delle parti che effettuano la notifica e delle altre parti che intervengono nell'operazione di concentrazione:

1.4.1. Specificare se si tratta di una notifica congiunta.

1.4.2. In caso di risposta affermativa, specificare se è stato nominato un rappresentante comune.

In caso di risposta affermativa, fornire i relativi dati ai successivi paragrafi da 1.4.3 e 1.4.6.

In caso di risposta negativa, indicare i rappresentanti su mandato di ciascuna delle parti che intervengono nell'operazione di concentrazione e la parte che rappresentano.

1.4.3. Nome del rappresentante.

1.4.4. Indirizzo del rappresentante.

1.4.5. Nome della persona cui rivolgersi (e recapito, se diverso da quello di cui al punto 1.4.4).

1.4.6. Telefono, fax e/o telex.

CAPITOLO 2

Informazioni sull'operazione di concentrazione

2.1. Descrivere in breve la natura dell'operazione di concentrazione notificata. Precisare in particolare:

— se l'operazione di concentrazione proposta costituisce una fusione nel pieno senso giuridico del termine, un'acquisizione, un'impresa comune avente natura di concentrazione, un contratto, o altro mezzo volto a conferire un controllo diretto o indiretto ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3;

— se l'operazione di concentrazione riguarda la totalità o solo una parte delle parti;

— se eventuali offerte pubbliche di acquisto fatte da una parte per le azioni o quote di un'altra siano state approvate dagli organi di vigilanza o di amministrazione di quest'ultima, o da altri organismi che per legge rappresentanto la parte stessa.

2.2. Elencare i settori economici interessati dall'operazione di concentrazione.

2.3. Illustrare brevemente i dati economici e finanziari dell'operazione di concentrazione, fornendo, ove di pertinenza, informazioni sui punti seguenti:

— eventuali aiuti finanziari o d'altro genere, di qualsiasi origine (comprese le pubbliche autorità) ricevuti da una qualsiasi delle parti e, se del caso, natura e importo degli aiuti suddetti;

— la data proposta o prevista di eventuali avvenimenti importanti in occasione dei quali portare a termine l'operazione di concentrazione;

— l'assetto proprietario proposto e il controllo ad operazione di concentrazione ultimata.

[1] Vedi articolo 3 per la definizione di concentrazione.

[2] Compresa la società oggetto di un'offerta pubblica di acquisto contestata: in tal caso le informazioni richieste saranno completate nella misura del possibile.

2.4. Per ognuna delle parti, il soggetto che effettua la notifica dovrà fornire i seguenti dati per gli ultimi tre esercizi :

2.4.1. fatturato mondiale (1) ;

2.4.2. fatturato realizzato nella Comunità (1) (2) ;

2.4.3. fatturato realizzato in ciascuno Stato membro (1) (2) ;

2.4.4. Stato membro in cui vengono eventualmente realizzati più dei due terzi del fatturato comunitario (1) (2) ;

2.4.5. utili al lordo delle imposte a livello mondiale (3) ;

2.4.6. numero di dipendenti a livello mondiale (4).

CAPITOLO 3

Assetto proprietario e controllo (5)

Per ognuna delle parti è richiesto un elenco di tutte le imprese appartenenti allo stesso gruppo. Indicare nell'elenco :

3.1. tutte le imprese controllate dalle parti, direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 ;

3.2. tutte le imprese o persone che controllano le parti, direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 ;

3.3. per ciascuna impresa o persona di cui al punto 3.2, un elenco completo di tutte le imprese da essa controllate, direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3.

Per ciascuna voce dell'elenco precisare la natura e i mezzi del controllo.

3.4. Specificare le acquisizioni effettuate negli ultimi tre anni dai gruppi sopra citati di imprese in attività sui mercati interessati dalla concentrazione come definiti nel successivo capitolo 5.

Le informazioni di cui al presente capitolo potranno essere corredate da grafici o diagrammi utili a chiarire l'assetto proprietario e il controllo delle imprese precedente all'operazione di concentrazione.

CAPITOLO 4

Legami personali e finanziari

Per ognuna delle imprese o persone indicate nel capitolo 3, trasmettere :

4.1. un elenco di tutte le altre imprese operanti sui mercati interessati dalla concentrazione (vedi loro definizione, capitolo 5) in cui le imprese del gruppo detengono a titolo individuale o collettivo il 10 % o più dei diritti di voto o del capitale sociale, specificando per ogni caso la percentuale detenuta ;

4.2. un elenco di tutte le altre imprese operanti sui mercati interessati dalla concentrazione in cui le persone indicate nel capitolo 3 detengono il 10 % o più dei diritti di voto o del capitale sociale, specificando per ogni caso la percentuale detenuta ;

4.3. l'elenco distinto per ogni impresa dei membri del rispettivo organo di amministrazione che sono anche membri degli organi di amministrazione o di vigilanza di ciascuna altra impresa operante sui mercati interessati dalla concentrazione, nonché (se del caso) l'elenco distinto per ogni impresa dei membri del rispettivo organo di vigilanza che sono anche membri degli organi di amministrazione di ciascuna altra impresa operante sui mercati interessati dalla concentrazione, specificando caso per caso la ragione o denominazione sociale dell'altra impresa e la posizione ivi occupata.

Le informazioni di cui sopra potranno essere corredate da grafici o diagrammi utili ad una migliore comprensione.

(1) Vedi articolo 5 per la definizione del fatturato e segnatamente le disposizioni speciali relative agli istituti di credito e altri istituti finanziari, alle imprese di assicurazioni e alle imprese comuni.
Per le imprese di assicurazioni, gli istituti di credito e altri istituti finanziari, i residenti della Comunità e i residenti di uno Stato membro sono definiti come persone fisiche o giuridiche aventi la loro sede o residenza in uno Stato membro, in conformità dunque delle rispettive legislazioni nazionali. Si considera che la sede di un cliente avente personalità giuridica si trova nel paese nel quale a termini di legge ha assunto tale personalità giuridica.
Per il calcolo del fatturato, la parte che effettua la notifica è invitata a conformarsi agli esempi di cui alle istruzioni I per gli istituti di credito e altri istituti finanziari, alle istruzioni II per le imprese di assicurazioni, alle istruzioni III per le imprese comuni.
(2) Vedi istruzioni IV per il calcolo del fatturato in uno Stato membro in relazione al fatturato realizzato nella Comunità.
(3) Gli « utili al lordo delle imposte » comprendono gli utili sulle attività ordinarie al lordo delle imposte sugli utili.
(4) Nel termine « dipendenti » sono comprese tutte le persone retribuite che lavorano per l'impresa in forza di un contratto di lavoro.
(5) Vedi articolo 3, paragrafi da 3 a 5.

CAPITOLO 5

Informazioni sui mercati interessati dalla concentrazione

La parte che effettua la notifica dovrà fornire i dati richiesti tenendo conto delle seguenti definizioni:

MERCATO DEL PRODOTTO

Il mercato del prodotto di cui trattasi comprende tutti i prodotti e/o servizi che sono considerati intercambiabili o sostituibili dal consumatore, in ragione delle caratteristiche dei prodotti, dei loro prezzi e dell'uso al quale sono destinati.

Il mercato del prodotto di cui trattasi può in certi casi essere composto di diversi singoli gruppi di prodotti. Un singolo gruppo di prodotti è un prodotto o piccolo gruppo di prodotti con caratteristiche materiali e tecniche in gran parte identiche e pienamente intercambiabili. Le differenze tra prodotti all'interno del gruppo sono esigue e si limitano di solito ad una questione di marca e/o di immagine. Il mercato del prodotto corrisponde in genere alla classificazione usata dall'impresa nelle sue operazioni di commercializzazione.

MERCATO GEOGRAFICO RILEVANTE

Il mercato geografico rilevante comprende l'area nella quale le imprese in questione forniscono prodotti o servizi, nella quale le condizioni di concorrenza sono sufficientemente omogenee e che può essere tenuta distinta dalle zone contigue perché in queste ultime le condizioni di concorrenza sono sensibilmente diverse.

Tra gli elementi pertinenti per la determinazione del mercato geografico di cui trattasi rientrano la natura e le caratteristiche dei prodotti o servizi in causa, l'esistenza di ostacoli all'entrata o di preferenze dei consumatori, sensibili differenze delle quote di mercato delle imprese tra aree contigue o sostanziali differenze di prezzo.

MERCATI INTERESSATI DALLA CONCENTRAZIONE

I mercati interessati dalla concentrazione sono i mercati del prodotto di cui trattasi o i singoli gruppi di prodotti, nel mercato comune o in uno Stato membro, o, se diverso, in un mercato geografico. Trattasi dei mercati:

a) nei quali due o più delle parti in causa nell'operazione di concentrazione (ivi incluse le imprese appartenenti allo stesso gruppo, come definite nel capitolo 3) sono impegnate in attività economiche sullo stesso mercato del prodotto o singolo gruppo di prodotti e nei quali per effetto della concentrazione la quota di mercato comune sarà pari o superiore al 10 %. Si parla in questo caso di rapporti orizzontali; o

b) nei quali una qualsiasi delle parti (ivi incluse le imprese appartenenti allo stesso gruppo, come definito nel capitolo 3) è impegnata in attività economiche su un mercato del prodotto posto a monte o a valle del mercato del prodotto o del singolo gruppo di prodotti in cui è impegnata una qualsiasi altra parte e nei quali una qualsiasi delle quote di mercato detenute dalle parti predette è pari o superiore al 10 %, a prescindere dall'esistenza di un rapporto fornitore/cliente tra le parti interessate. Si parla in questo caso di rapporti verticali.

I. *Mercati del prodotto di cui trattasi interessati dalla concentrazione*

5.1. Descrivere ciascun mercato del prodotto di cui trattasi interessato dalla concentrazione e spiegare perché i prodotti e/o servizi su tali mercati sono inclusi (e perché altri ne sono esclusi) in ragione delle loro caratteristiche, dei loro prezzi e dell'uso al quale sono destinati.

5.2. Elencare i singoli gruppi di prodotti definiti internamente dall'impresa a fini di commercializzazione rientranti in ciascun mercato del prodotto di cui trattasi descritto al precedente punto 5.1.

II. *Dati relativi ai mercati interessati dalla concentrazione*

Per ciascun mercato del prodotto interessato dalla concentrazione e, se diverso, per ciascun singolo gruppo di prodotti, e per ognuno degli ultimi tre esercizi:

a) per la Comunità nel suo insieme, e

b) singolarmente per ogni Stato membro nel quale operano le parti (comprese le imprese che appartengono allo stesso gruppo, come definito al capitolo 3)

c) e, ove siano diversi, per i mercati geografici rilevanti, trasmettere :

5.3. una stima del valore del mercato ed eventualmente del volume (ad esempio, in termini di unità spedite o consegnate) del mercato stesso (1). Comunicare, a conforto di detti elementi, le stime elaborate da altre fonti, se disponibili, nonché una previsione dell'evoluzione della domanda sul mercato interessato dalla concentrazione ;

5.4. il fatturato di ciascuno dei gruppi ai quali appartengono le parti (come definito al capitolo 3) ;

5.5. una stima della quota di mercato di ciascuno dei gruppi ai quali appartengono le parti ;

5.6. una stima della quota di mercato (in valore ed eventualmente in volume) di tutti i concorrenti cui fa capo almeno il 10 % del mercato geografico in questione. Precisare la ragione o denominazione sociale, l'indirizzo e il numero di telefono di tali imprese ;

5.7. un raffronto tra i prezzi praticati dai gruppi cui appartengono le parti in ciascuno degli Stati membri e un analogo raffronto di tali livelli di prezzo tra la Comunità e i suoi principali partner commerciali (ad esempio Stati Uniti, Giappone, EFTA) ;

5.8. una stima del valore (ed eventualmente del volume) e provenienza delle importazioni destinate al mercato geografico di cui trattasi ;

5.9. la percentuale di tali importazioni provenienti dai gruppi cui appartengono le imprese ;

5.10. una stima della misura in cui le importazioni in questione sono soggette a dazi doganali o a barriere non tariffarie.

III. *Dati di mercato relativi a casi di relazioni conglomerate*

In mancanza di relazioni orizzontali o verticali, qualora una delle parti (comprese le imprese che appartengono al medesimo gruppo come definito al capitolo 3) detenga una quota di mercato pari o superiore al 25 % per uno dei mercati del prodotto o singolo gruppo di prodotti, occorre :

5.11. descrivere ciascun mercato del prodotto di cui trattasi e spiegare perché i prodotti e/o servizi su tali mercati sono inclusi (e perché altri ne sono esclusi) in ragione delle loro caratteristiche, dei loro prezzi e dell'uso al quale sono destinati ;

5.12. elencare i singoli gruppi di prodotti definiti internamente dall'impresa a fini di commercializzazione rientranti in ciascun mercato del prodotto di cui trattasi che è stato descritto ;

5.13. stimare il valore del mercato e le quote di mercato di ciascuno dei gruppi cui appartengono le parti per ciascun mercato del prodotto di cui trattasi interessato dalla concentrazione e, se diverso, per singolo gruppo di prodotti per l'ultimo esercizio :

a) per la Comunità nel suo insieme ;

b) singolarmente per ogni Stato membro nel quale operano i gruppi ai quali appartengono le parti ;

c) e, ove siano diversi, per i mercati geografici rilevanti.

Precisare nelle singole risposte del capitolo 5 la base delle stime utilizzate o delle ipotesi formulate dalla parte che effettua la notifica.

CAPITOLO 6

Condizioni generali dei mercati interessati dalla concentrazione

Informazioni sui mercati dei prodotti di cui trattasi interessati dalla concentrazione e, se diversi, sui singoli gruppi di prodotti.

PRECEDENTI IN FATTO DI INGRESSO SUI MERCATI

6.1. Indicare per gli ultimi cinque anni (od eventualmente per l'arco di tempo più lungo) l'eventuale ingresso di nuovi concorrenti di rilievo su tali mercati nella Comunità. In caso di ingresso, fornire informazioni su questi nuovi concorrenti, valutandone le attuali quote di mercato.

(1) Il valore e il volume di un mercato dovrebbero corrispondere alla produzione, meno le esportazioni e più le importazioni destinate al mercato geografico in questione.

6.2. Precisare se a giudizio della parte che effettua la notifica esistono imprese (comprese quelle operanti attualmente solo su mercati extracomunitari) in grado di entrare sui mercati della Comunità. In caso di risposta affermativa, fornire informazioni su tali concorrenti potenziali.

6.3. Valutare la probabilità, a giudizio della parte che effettua la notifica, di qualche ingresso sul mercato avente importanza significativa nei prossimi cinque anni.

FATTORI CHE INFLUENZANO L'INGRESSO SUI MERCATI

6.4. Descrivere dettagliatamente i vari fattori che influenzano l'ingresso sui mercati interessati dalla concentrazione nel caso in esame, con un'analisi dell'eventuale ingresso sotto il profilo geografico e dei prodotti. A questo proposito tener conto, ove di pertinenza, dei seguenti elementi:

— valutare i costi totali d'ingresso sul mercato (capitale, promozione, pubblicità, necessarie reti di distribuzione, assistenza) su scala equivalente ad un concorrente di dimensioni significative in grado di mantenersi sul mercato, specificando la quota di mercato di un concorrente con queste caratteristiche;

— specificare in quale misura l'ingresso sui mercati è condizionato dal requisito di un'autorizzazione amministrativa o dal rispetto di eventuali norme minime; specificare altresì l'eventuale esistenza di controlli legali o amministrativi sull'ingresso su tali mercati;

— chiarire in quale misura l'ingresso sui mercati è condizionato dalla disponibilità di materie prime;

— precisare in quale misura l'accesso ai mercati è condizionato dalla durata dei contratti tra un'impresa e i suoi fornitori e/o clienti;

— descrivere l'importanza delle licenze di brevetto, know how e altri diritti su questi mercati.

INTEGRAZIONE VERTICALE

6.5. Descrivere la natura e la portata dell'integrazione verticale di ciascuna delle parti.

RICERCA E SVILUPPO

6.6. Descrivere in maniera particolareggiata l'importanza delle attività di ricerca e sviluppo nel determinare la capacità competitiva a lungo termine di un'impresa operante sul mercato di cui trattasi. Spiegare la natura delle attività di ricerca e sviluppo sui mercati interessati dalla concentrazione ad opera delle imprese partecipanti all'operazione.

A tale proposito, tener conto, ove di pertinenza, dei seguenti elementi:

— intensità delle attività di ricerca e sviluppo (1) per questi mercati e corrispondenti intensità di ricerca e sviluppo per le parti interessate;

— andamento dello sviluppo tecnologico per questi mercati sull'arco di un periodo di tempo adeguato (compresi gli sviluppi relativi ai prodotti e/o ai servizi, ai processi produttivi, ai sistemi di distribuzione, ecc.);

— principali innovazioni intervenute sui mercati in questione nello stesso arco di tempo e imprese cui sono dovute le innovazioni in questione;

— ciclo dell'innovazione sui mercati in questione e posizione delle parti all'interno di tale ciclo;

— incidenza per le parti in causa della concessione o ottenimento di licenze di brevetti, know how e altri diritti sui mercati interessati dalla concentrazione.

SISTEMI DI DISTRIBUZIONE E DI ASSISTENZA

6.7. Spiegare quali sono i canali di distribuzione e le reti di assistenza disponibili sui mercati interessati. A tale proposito tenere conto, ove di pertinenza, dei seguenti elementi:

— sistemi di distribuzione esistenti sul mercato e loro importanza. Incidenza delle reti di distribuzione di terzi e/o di imprese appartenenti allo stesso gruppo delle parti, come descritto nel capitolo 3;

— reti di assistenza esistenti (ad esempio, di manutenzione e riparazione) e loro importanza sui mercati in questione. Incidenza delle reti gestite da terzi e/o da imprese appartenenti allo stesso gruppo delle parti, come descritto nel capitolo 3.

(1) L'intensità dell'attività di ricerca e sviluppo è definita come la spesa espressa in percentuale del fatturato destinata a tali attività.

CONCORRENZA

6.8. Fornire informazioni (ragione o denominazione sociale, indirizzo e persona cui rivolgersi) sui cinque maggiori fornitori delle parti che effettuano la notifica e la loro quota singola sugli acquisti effettuati dalle parti in questione.

6.9. Fornire informazioni (ragione o denominazione sociale, indirizzo e persona cui rivolgersi) sui cinque maggiori clienti delle parti che effettuano la notifica e sulla loro quota singola sulle vendite effettuate dalle parti in questione.

6.10. Descrivere la struttura della domanda e dell'offerta sui mercati interessati dalla concentrazione. Tale descrizione dovrebbe consentire inoltre alla Commissione di valutare le condizioni di concorrenza nella quali operano le parti. A tale proposito tenere conto, ove di pertinenza, dei seguenti elementi :

— fasi dei mercati (ad esempio decollo, espansione, maturità e declino) e fase specifica attraversata dai prodotti in questione, secondo l'opinione della parte che effettua la notifica ;

— struttura dell'offerta. Informazioni sulle varie categorie identificabili che costituiscono l'offerta stessa e descrizione del « fornitore tipico » di ciascuna categoria ;

— struttura della domanda. Informazioni sui vari gruppi identificabili in cui si articola la domanda stessa e descrizione del « cliente tipico » di ciascun gruppo ;

— entità dell'incidenza della partecipazione delle amministrazioni o enti pubblici o imprese statali od organismi analoghi alla domanda e all'offerta. In caso di partecipazione importante, precisazioni in merito ;

— capacità produttiva totale per l'intera Comunità negli ultimi tre anni. Incidenza delle parti su tale capacità nel periodo in questione e relative percentuali di utilizzo della capacità.

ACCORDI DI COOPERAZIONE

6.11. Specificare qual è il grado di diffusione degli accordi di cooperazione (orizzontali e/o verticali) nei mercati interessati dalla concentrazione.

6.12. Fornire informazioni sugli accordi di cooperazione più importanti sottoscritti dalle parti sui mercati interessati dalla concentrazione, ad esempio accordi di licenza, di ricerca e sviluppo, di specializzazione, di distribuzione, di fornitura a lungo termine e di scambio di informazioni.

ASSOCIAZIONI COMMERCIALI

6.13. Elencare i nomi e gli indirizzi delle principali associazioni commerciali sui mercati interessati dalla concentrazione.

CONTESTO INTERNAZIONALE

6.14. Descrivere il contesto internazionale dell'operazione di concentrazione proposta, specificando la posizione delle parti su tale mercato.

CAPITOLO 7

Questioni di ordine generale

7.1. Descrivere il modo in cui l'operazione di concentrazione proposta può ripercuotersi sugli interessi dei consumatori intermedi e finali, e sullo sviluppo del progresso tecnico.

7.2. Se la Commissione constata che l'operazione notificata non costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 4064/89, precisare se la parte chiede di considerarla come domanda ai sensi dell'articolo 2 o come notificazione ai sensi dell'articolo 4 del regolamento n. 17, come domanda ai sensi dell'articolo 12 o come notificazione ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1017/68, come domanda ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 4056/86, o come domanda ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 o dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3975/87.

CAPITOLO 8

Dichiarazione

La notifica deve concludersi con la seguente dichiarazione che deve essere firmata da o per conto di tutte le parti che effettuano la notifica.

I sottoscritti dichiarano che in base ai fatti loro noti e alle loro convinzioni le informazioni fornite nella presente notifica sono esatte, che tutte le stime, indicate come tali, sono le loro valutazioni più accurate dei fatti e che tutte le opinioni espresse sono sincere.

Dichiarano altresì di essere a conoscenza delle disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 4064/89.

Fatto a il

Firme :

ISTRUZIONI I (*)

CALCOLO DEL FATTURATO PER GLI ISTITUTI DI CREDITO E ALTRI ISTITUTI FINANZIARI

(articolo 5, paragrafo 3, lettera a)

Il seguente caso ipotetico (fusione proposta fra la banca A e la banca B) servirà da esempio per il calcolo del fatturato per gli istituti di credito ed altri istituti finanziari

I. Bilancio consolidato

(in milioni di ECU)

Attività	Banca A	Banca B
Prestiti e anticipazioni ad istituti di credito:	20 000	1 000
— a istituti di credito all'interno della Comunità	(10 000)	(500)
— a istituti di credito all'interno di un solo e medesimo Stato membro X:	(5 000)	(500)
Prestiti ed anticipazioni alla clientela:	60 000	4 000
— a residenti della Comunità	(30 000)	(2 000)
— a residenti di un solo e medesimo Stato membro X:	(15 000)	(500)
Altre attività	20 000	1 000
Totale stato patrimoniale	100 000	6 000

II. Calcolo del fatturato

Al posto del fatturato si utilizzeranno le seguenti cifre:

	Banca A	*Banca B*
1. *Fatturato mondiale totale*		
sostituito dal decimo del totale dello stato patrimoniale	10 000	600
la cui somma totale è superiore a 5 000 milioni di ecu.		

2. *Fatturato realizzato nella Comunità*

sostituito, per ciascuna banca, dal decimo del totale dello stato patrimoniale moltiplicato per il rapporto tra i prestiti e anticipazioni ad istituiti di credito e alla clientela all'interno della Comunità e l'importo totale di tali voci per enti creditizi e clientela.

	Banca A	*Banca B*
Il calcolo è effettuato come segue:		
un decimo del totale dello stato patrimoniale:	10 000	600
moltiplicato, per ciascuna banca, per il rapporto tra:		
prestiti e anticipazioni ad enti creditizi e clientela	10 000	500
all'interno della Comunità	30 000	2 000
	40 000	2 500
e		
importo totale dei prestiti e anticipazioni ad enti creditizi	20 000	1 000
e clientela	60 000	4 000
	80 000	5 000

Per la

banca A: 10 000 moltiplicato per (40 000 : 80 000) = 5 000

banca B: 600 moltiplicato per (2 500 : 5 000) = 300

Tale cifra è superiore a 250 milioni di ecu per ciascuna delle banche.

(*) Nelle presenti istruzioni il senso dei termini « istituto » o « impresa » dipende dal contesto.

3. *Fatturato totale all'interno di un solo e medesimo Stato membro X*

	Banca A	*Banca B*
È sostituito dal decimo del totale dello stato patrimoniale	10 000	600

che per ciascuna banca viene moltiplicato per il rapporto fra i prestiti ed anticipazioni ad enti creditizi e clientela all'interno di un solo e medesimo Stato membro X e l'importo totale di tali voci per enti creditizi e clientela.

	Banca A	*Banca B*
Il calcolo è effettuato come segue:		
prestiti ed anticipazioni ad enti creditizi	5 000	500
e clientela all'interno di un solo e medesimo Stato membro X	15 000	500
	20 000	1 000
e		
importo totale dei prestiti ed anticipazioni ad enti creditizi e clientela	80 000	5 000

Per la

banca A: 10 000 moltiplicato per (20 000 : 80 000) = 2 500

banca B: 600 moltiplicato per (1 000 : 5 000) = 120

Risultato:

il 50 % del fatturato comunitario della banca A e il 40 % del fatturato comunitario della banca B sono realizzati in un solo e medesimo Stato membro X.

III. **Conclusione**

Dato che

a) il fatturato mondiale aggregato delle banche A e B è superiore a 5 000 milioni di ecu;

b) il fatturato comunitario di ciascuna delle banche è superiore a 250 milioni di ecu; e

c) ciascuna delle banche realizza meno dei due terzi del suo fatturato comunitario in un solo e medesimo Stato membro,

la fusione proposta ricadrebbe nel campo di applicazione del regolamento.

ISTRUZIONI II

CALCOLO DEL FATTURATO PER LE IMPRESE DI ASSICURAZIONI

(articolo 5, paragrafo 3, lettera a)

Il seguente caso ipotetico (concentrazione proposta fra le imprese assicurative A e B) servirà da esempio per il calcolo del fatturato per le imprese di assicurazioni:

I. **Conto consolidato profitti e perdite**

(in milioni di ECU)

Entrate	Impresa A	Impresa B
Premi lordi emessi:	5 000	300
— premi lordi versati da residenti nella Comunità	(4 500)	(300)
— premi lordi versati da residenti di un solo e medesimo Stato membro X	(3 600)	(270)
Altre entrate	500	50
Totale entrate	5 500	350

II. **Calcolo del fatturato**

1. *Fatturato mondiale aggregato*

Sostituito dal valore dei premi lordi emessi a livello mondiale, la cui somma è pari a 5 300 milioni di ecu.

2. *Fatturato realizzato nella Comunità*

Sostituito, per ciascuna impresa di assicurazioni, dal valore dei premi lordi versati da residenti nella Comunità. Per ciascuna delle imprese di assicurazioni, tale importo supera i 250 milioni di ecu.

3. *Fatturato all'interno di un solo e medesimo Stato membro X*

Sostituito, per le imprese di assicurazioni, dal valore dei premi lordi versati da residenti di un solo e medesimo Stato membro X.

L'impresa A realizza l'80 % dei suoi premi lordi emessi con residenti della Comunità all'interno dello Stato membro X, mentre l'impresa B realizza il 90 % dei suoi premi lordi emessi con residenti della Comunità nello stesso Stato membro X.

III. Conclusione

Dato che

a) il fatturato mondiale aggregato delle imprese A e B, sostituito dal valore dei premi lordi emessi a livello mondiale, è superiore a 5 000 milioni di ecu;

b) per ciascuna delle imprese di assicurazioni, il valore dei premi lordi versati da residenti della Comunità è superiore a 250 milioni di ecu; ma

c) ciascuna delle imprese di assicurazioni realizza più di due terzi dei suoi premi lordi con residenti della Comunità in un solo e medesimo Stato membro X,

l'operazione di concentrazione proposta non ricadrebbe nel campo di applicazione del regolamento.

ISTRUZIONI III

CALCOLO DEL FATTURATO PER LE IMPRESE COMUNI

A. *COSTITUZIONE DI UN'IMPRESA COMUNE* (articolo 3, paragrafo 2)

Nel caso in cui due (o più) imprese costituiscano un'impresa comune che ha carattere di concentrazione, si calcola il fatturato per le imprese interessate.

B. *IMPRESA COMUNE ESISTENTE* (articolo 5, paragrafo 5)

Per il calcolo del fatturato in caso di esistenza di un'impresa comune C fra due imprese A e B partecipanti ad un'operazione di concentrazione, valga l'esempio seguente:

I. Conto profitti e perdite

(in milioni di ecu)

Fatturato	Impresa A	Impresa B
ricavi di vendita mondiali:	10 000	2 000
— Comunità	(8 000)	(1 500)
— Stato membro X	(4 000)	(900)

(in milioni di ecu)

Fatturato	Impresa comune C
ricavi di vendita mondiali:	100
— con l'impresa A	(20)
— con l'impresa B	(10)
Fatturato con imprese terze:	70
— a livello comunitario	(60)
— nello Stato membro Y	(50)

II. Modalità relative all'impresa comune

a) L'impresa C è controllata congiuntamente (ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 3 e 4) dalle imprese A e B partecipanti all'operazione di concentrazione, a prescindere dall'esistenza di una partecipazione di un'impresa terza nella stessa impresa C.

b) L'impresa C non è consolidata nel conto profitti e perdite di A e B.

c) Non deve essere tenuto conto del fatturato di C realizzato nelle operazioni con A e B.

d) Il fatturato di C realizzato in operazioni con una qualsiasi impresa terza deve essere ripartito in parti uguali tra le imprese A e B, indipendentemente dall'entità rispettiva della loro specifica partecipazione al capitale di C.

e) Non deve essere tenuto conto dell'eventuale esistenza di un'impresa comune tra una delle imprese interessate e una qualsiasi impresa terza, a meno che non risulti già consolidata nei conti.

III. **Calcolo del fatturato**

a) Il fatturato mondiale aggregato dell'impresa A si calcola come segue : 10 000 milioni di ecu più 50 % del fatturato mondiale di C con imprese terze (ossia 35 milioni di ecu), dà 10 035 milioni di ecu.

Il fatturato mondiale aggregato dell'impresa B si calcola come segue : 2 000 milioni di ecu più 50 % del fatturato mondiale di C con imprese terze (ossia 35 milioni di ecu), dà 2 035 milioni di ecu.

b) Il fatturato mondiale aggregato delle imprese interessate ammonta a 12 070 milioni di ecu.

c) L'impresa A realizza 4 025 milioni di ecu all'interno dello Stato membro Y (prendendo in considerazione il 50 % del fatturato di C in tale Stato membro) e un fatturato a livello comunitario di 8 030 milioni di ecu (compreso il 50 % del fatturato comunitario di C) ;

l'impresa B realizza 925 milioni di ecu all'interno dello Stato membro Y (prendendo in considerazione il 50 % del fatturato di C in tale Stato membro) e un fatturato comunitario di 1 530 milioni di ecu (compreso il 50 % del fatturato comunitario di C).

IV. **Conclusioni**

Dato che

a) il fatturato mondiale aggregato delle imprese A e B è superiore a 5 000 milioni di ecu ;

b) ciascuna delle imprese partecipanti alla concentrazione realizza più di 250 milioni di ecu all'interno della Comunità ;

c) ciascuna delle imprese interessate (impresa A 50,1 % e impresa B 60,5 %) realizza meno dei due terzi del suo fatturato comunitario in un solo e medesimo Stato membro Y,

l'operazione di concentrazione proposta ricadrebbe nel campo di applicazione del regolamento.

ISTRUZIONI IV

APPLICAZIONE DELLA REGOLA DEI DUE TERZI

(articolo 1)

I seguenti casi ipotetici (operazione di concentrazione proposta tra le imprese A e B) serviranno da esempi per l'applicazione della regola dei due terzi per le imprese :

I. **Conto profitti e perdite consolidato**

ESEMPIO 1

(in milioni di ecu)

Fatturato	Impresa A	Impresa B
Ricavi di vendita mondiali :	10 000	500
— all'interno della Comunità	(8 000)	(400)
— nello Stato membro X	(6 000)	(200)

ESEMPIO 2 a)

(in milioni di ecu)

Fatturato	Impresa A	Impresa B
Ricavi di vendita mondiali :	4 800	500
— all'interno della Comunità	(2 400)	(400)
— nello Stato membro X	(2 100)	(200)

ESEMPIO 2 b)

Stesse cifre dell'esempio 2 a), ma l'impresa B realizza 300 milioni di ecu nello Stato membro Y.

II. **Applicazione della regola dei due terzi**

ESEMPIO 1

1. *Fatturato comunitario*

Ammonta a 8 000 milioni di ecu per l'impresa A e a 400 milioni di ecu per l'impresa B.

2. *Fatturato in un solo e medesimo Stato membro X*

Ammonta per l'impresa A (6 000 milioni di ecu) al 75 % del suo fatturato comunitario, e per l'impresa B (200 milioni di ecu) al 50 % del suo fatturato comunitario.

3. *Conclusione*

In questo caso, benché l'impresa A realizzi più dei due terzi del suo fatturato comunitario nello Stato membro X, l'operazione di concentrazione proposta ricadrebbe nel campo di applicazione del regolamento, dato che l'impresa B realizza meno dei due terzi del suo fatturato comunitario nello stesso Stato.

ESEMPIO 2 a)

1. *Il fatturato comunitario*

dell'impresa A ammonta a 2 400 milioni di ecu, e quello dell'impresa B a 400 milioni di ecu.

2. *Il fatturato in un solo e medesimo Stato membro X*

— ammonta per l'impresa A a 2 100 milioni di ecu (ossia l'87,5 % del suo fatturato comunitario);
— ammonta per l'impresa B a 300 milioni di ecu (ossia il 75 % del suo fatturato comunitario).

3. *Conclusione*

In questo caso, ciascuna delle imprese interessate realizza più dei due terzi del rispettivo fatturato comunitario in un solo e medesimo Stato membro X; l'operazione di concentrazione proposta non ricadrebbe pertanto nel campo di applicazione del regolamento.

ESEMPIO 2 b)

Conclusione

In questo caso, la regola dei due terzi non è applicabile poiché le imprese A e B realizzano più dei due terzi del loro fatturato comunitario in Stati membri diversi (X e Y). L'operazione di concentrazione proposta ricadrebbe pertanto nel campo d'applicazione del regolamento.

ALLEGATO II

Giorni festivi nel 1990

		B	DK	D	GR	E	F	IRL	I	L	NL	P	UK
Capodanno :	1. 1.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
Capodanno :	2. 1.												× (1)
Lunedì di Carnevale :	26. 2.				×								
St Patrick' day :	19. 3.							×					× (2)
Giovedì Santo :	12. 4.		×			×							
Venerdì Santo :	13. 4.		×	×	×	×		×			×	×	×
Lunedì di Pasqua :	16. 4.	×	×	×	×		×	×	×	×	×		×
Anniv. della Liberazione :	25. 4.								×				
Giorno della Libertà :	25. 4.											×	
Festa della Regina :	30. 4.										×		
Festa del Lavoro :	1. 5.	×		×	×	×	×		×	×		×	
May holiday :	7. 5.												×
Armistizio 1945 :	8. 5.						×						
Giorno di preghiera :	11. 5.		×										
Ascensione :	24. 5.	×	×	×			×			×	×		
Spring holiday :	28. 5.												×
Lunedì di Pentecoste :	4. 6.	×	×	×	×		×	×		×	×		
Festa della Costituzione :	5. 6.		×										
Corpus Domini :	14. 6.			× (3)								×	
Orangeman's Day :	12. 7.												× (2)
Santiago Apostolo :	25. 7.					×							
1° lunedì di agosto :	6. 8.							×					× (1)
Friedensfest :	8. 8.			× (4)									
Assunzione :	15. 8.	×		× (5)	×	×	×		×	×		×	
Summer Bank holiday :	27. 8.												×
Festa della Repubblica :	5. 10.											×	
Festa nazionale :	12. 10.					×							
Bank holiday :	29. 10.							×					
Ognissanti :	1. 11.	×		× (6)		×	×		×	×		×	
Giorno dei Morti :	2. 11.	×											
Festa della Dinastia :	15. 11.	×											
Giorno di preghiera :	21. 11.			×									
Giorno della Costituzione :	6. 12.					×							
Natale :	25. 12.	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
S. Stefano :	26. 12.	×	×	×	×			×	×	×	×		×

(1) Scozia.
(2) Irlanda del Nord.
(3) Baden-Württemberg, Baviera, Hessen, Renania del Nord-Vestfalia, Renania-Palatinato, Saar.
(4) Città di Augsburg (Baviera).
(5) Saar e Baviera Baviera, giorno festivo legale in comune con preponderante popolazione cattolica.
(6) Baden-Württemberg, Baviera, Renania del Nord-Vestfalia, Renania-Palatinato, Saar.

Commissione

Capodanno	1° gennaio
Giorno dopo Capodanno	2 gennaio
Giovedì Santo	12 aprile
Venerdì Santo	13 aprile
Lunedì di Pasqua	16 aprile
Festa del Lavoro	1° maggio
Anniversario della dichiarazione del presidente Robert Schuman	9 maggio
Ascensione	24 maggio
Giorno dopo Ascensione	25 maggio
Lunedì di Pentecoste	4 giugno
Assunzione	15 agosto
Ognissanti	1° novembre
Giorno dei Morti	2 novembre
Natale	24 dicembre
	25 dicembre
	26 dicembre
	27 dicembre
	28 dicembre
	29 dicembre
	30 dicembre
	31 dicembre